



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Circolare n° 2 del 24/02/2017

OGGETTO	SOGGETTI INTERESSATI
1. <u>Novità Decreto Milleproroghe</u>	Tutti
2. <u>Gruppo IVA</u>	Società
3. <u>Super e iper ammortamento</u>	Società, professionisti e imprenditori individuali
4. <u>Startup innovative</u>	Tutti

1. NOVITA' DECRETO MILLEPROROGHE

Convertito in legge in data 23 febbraio 2017 il DL 244/2016 (c.d. "Milleproroghe") il quale apporta importanti novità, tra cui segnaliamo:

1. modifica del calendario dello **spesometro** che, per il 2017, da trimestrale **diventa semestrale**. Pertanto la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al 2017 dovrà essere effettuata:
 - entro il giorno **18 settembre 2017** per i dati relativi al primo semestre;
 - entro il **28 febbraio 2018** per i dati relativi al secondo semestre 2017.

Rimangono invariati periodicità e termini per le comunicazioni delle **liquidazioni IVA periodiche**. Per comunicare le liquidazioni IVA relative al 2017, dunque, si dovrà provvedere entro il 31 maggio 2017 per il primo trimestre, entro il 18 settembre 2017 per il secondo, entro il 30 novembre per il terzo ed entro il 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre;

2. **proroga al 31 dicembre 2017 del riconoscimento alle persone fisiche della detrazione Irpef pari al 50 % dell'Iva pagata** per l'acquisto di unità immobiliari di classe energetica A e B cedute da imprese costruttrici;
3. **ripristino dei modelli Intrastat** ai fini della comunicazione dei dati relativi agli acquisti intraUe da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario.
4. **viene abrogata dal 2017 la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci** e l'obbligo di **comunicazione per i finanziamenti** e le capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti della società. Si osserva che **la norma del DL milleproroghe non prevede una specifica decorrenza in merito all'abolizione dei suddetti obblighi comunicativi**. Appare, comunque, plausibile che l'abrogazione operi già per le comunicazioni previste con riferimento ai beni concessi in godimento nel 2016 e ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuati nel 2016; tali comunicazioni, in assenza dell'abrogazione, avrebbero infatti dovuto essere presentate nel 2017 (in particolare, entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

2. GRUPPO IVA

La legge di stabilità ha introdotto l'**istituto del gruppo IVA**. E' importante sottolineare che questa opzione **non sostituisce** la già esistente **liquidazione IVA di gruppo**, ma **si aggiunge** alla stessa come alternativa. L'adesione a questo regime, da valutare in relazione alle particolari condizioni del contribuente, potrebbe offrire vantaggi e semplificazioni.

I soggetti che aderiscono **perdono la propria soggettività passiva** ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per essere attratti nella **nuova soggettività autonoma del gruppo**. Di conseguenza tutti gli **acquisti e le cessioni infragruppo** saranno **fuori dal campo di applicazione dell'imposta**, mentre le cessioni e gli acquisti che ogni soggetto aderente effettuerà con soggetti esterni si configureranno come cessioni o acquisti compiuti dal gruppo. Trattandosi di un **unico soggetto passivo, pertanto di un'unica partita IVA** (assegnata al gruppo), **diritti e**

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

obblighi (dichiarazione, fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti) sorgeranno **in capo al gruppo**. Sarà il **rappresentante del gruppo** (società controllante) che agirà per conto degli altri soggetti, ogni aderente sarà **responsabile in solido** con il rappresentante per i versamenti dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi a seguito di controlli e liquidazioni.

Soggetti interessati

Possono aderire al gruppo IVA i **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato** che esercitano attività d'impresa, arte o professione per i quali ricorrono **congiuntamente** il **vincolo finanziario, economico e organizzativo**:

Vincolo finanziario	Rapporto di controllo (ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numero 1 del codice civile) tra le società del gruppo oppure controllo diretto o indiretto delle società del gruppo da parte dello stesso soggetto residente in Italia o in uno stato con cui l'Italia ha stipulato un accordo che assicura l'effettivo scambio di informazioni
Vincolo economico	Esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica : a) Svolgimento di attività principale dello stesso genere; b) Svolgimento di attività complementari o interdipendenti; c) Svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi
Vincolo organizzativo	Esistenza di un coordinamento di fatto o di diritto tra gli organi decisionali delle società del gruppo

Particolare rilevante è che la normativa prevede la presunzione di sussistenza dei vincoli economico e organizzativo se verificato quello finanziario.

Soggetti esclusi

Non possono partecipare al gruppo IVA:

- Le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- I soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola azienda);
- I soggetti sottoposti a procedura concorsuale;
- I soggetti in liquidazione ordinaria.

Esercizio dell'opzione

L'opzione si esercita mediante presentazione telematica di un modello che deve essere approvato dall'Agenzia delle Entrate ed è **vincolante per tre anni**, trascorso il triennio si rinnova automaticamente ogni anno fino a revoca. Affinché possa decorrere **dall'anno successivo** l'opzione va esercitata **entro il 30 settembre**, se esercitata **dall'1 ottobre al 31 dicembre** decorre **dal secondo anno successivo**. Nel primo anno di applicazione, l'eventuale **credito IVA dell'anno precedente** all'applicazione dell'opzione **non può essere trasferito al gruppo**, tuttavia è possibile chiederne il **rimborso** limitatamente alla parte che eccede i versamenti periodici effettuati nell'anno.

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

3. SUPER E IPER AMMORTAMENTO

Il **superammortamento** consiste nell'**aumento**, ai soli fini fiscali, **del 40% del costo sostenuto** per l'acquisto di beni strumentali, anche se utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'attività. Condizione necessaria è che il bene strumentale acquistato sia **nuovo** e che l'acquisto avvenga entro il 31 dicembre 2017. È ammesso all'agevolazione anche il bene **acquistato entro il 30 giugno 2018**, a patto che entro il 31 dicembre 2017 l'ordine del bene risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto. **A differenza dello scorso anno invece, dal 2017 non rientrano più tra i beni strumentali agevolabili i veicoli utilizzati promiscuamente.**

L'incremento del costo è riconosciuto **solamente ai fini del calcolo dell'Irpef e dell'Ires** (relativamente ai redditi di impresa e professionali). Non ha valenza, invece, civilistica, né per la formazione della base imponibile Irap.

Si riporta di seguito un **esempio**:

Cespite dal valore di 650 euro, ammortizzabile in 5 anni (20%)

Ammortamento ordinario = $650 \times 20\% = 130$ euro

Superammortamento = $130 \times 40\% = 52$ euro

Quota ammortamento annua fiscalmente riconosciuta = $130 + 52 = 182$ euro

Alla fine dei 5 anni, il costo totalmente ammortizzato avrà avuto un "peso" fiscale di 910 euro anziché di 650 euro

L'**iper-ammortamento** è invece una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2017. Consiste nell'**aumento**, anche in questo caso **solo ai fini fiscali, del 150% del costo sostenuto per investimenti ad alto contenuto tecnologico** atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda. Le date entro le quali si possono effettuare gli investimenti agevolabili sono le medesime identificate per il superammortamento. **Per l'individuazione dei beni** oggetto dell'agevolazione il rimando è all'**Allegato A** alla Legge di Stabilità disponibile al seguente [link](#). Chi usufruisce di questa agevolazione inoltre, ha la possibilità di accedere anche del superammortamento del 40% sull'acquisto di beni strumentali **immateriali** quali **software, sistemi e piattaforme connesse all'uso dei beni materiali Industria 4.0**. L'elenco completo di tali beni immateriali si trova all'**Allegato B** alla Legge di Stabilità disponibile al seguente [link](#).

4. STARTUP INNOVATIVE

Le Startup innovative sono società di capitali che, rispettando particolari requisiti, godono di alcuni benefici fiscali e riduzione degli oneri per l'avvio. Tali società hanno per oggetto attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Le Startup devono rispettare **tutti** i seguenti requisiti:

Requisiti cumulativi:

- Costituite da meno di 5 anni;
- Residenti in Italia;
- Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di Euro;
- Non distribuiscono utili;
- Non sono costituite per effetto di fusione, scissione e cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Devono inoltre rispettare **almeno una** di queste condizioni:

Studio Triberti Colombo & Associati



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Requisiti alternativi:

Oltre ai sopramenzionati requisiti cumulativi, devono possedere **almeno uno** tra i seguenti requisiti alternativi:

- almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è destinato ad attività di ricerca e sviluppo;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- l'impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di software registrato.

Benefici

Le Startup innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale. Sono previste inoltre una serie di deroghe al diritto societario, tra cui la possibilità di utilizzo di particolari istituti previsti solo per le S.p.a. anche per le S.r.l., al fine di rendere più flessibile l'intera struttura gestionale.

Tra le **agevolazioni fiscali** segnaliamo le seguenti:

- per le persone fisiche che desiderano investire in queste tipologie di società è prevista una **detrazione fiscale IRPEF del 30%** per investimenti fino a 1 milione di Euro mentre, se l'investitore è una persona giuridica, il beneficio consiste in una **deduzione dalla base imponibile IRES del 30%** per investimenti fino a 1,8 milioni di Euro.
- esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
- non imponibilità, sia ai fini fiscali, sia contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi, attribuiti dalla Startup ai propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi;

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Studio Triberti Colombo & Associati

Studio Triberti Colombo & Associati

Milano - Via Carducci 32 - 20123
Tel. +39 02 855.031
Fax. +39 02 855.035.00

Torino - Piazza Carlo Felice 18 - 10121
Tel. + 011.538.386
Fax: +011.537.389

Roma - Via Boncompagni 93 - 00187
Tel. +06.97273788
Fax +06.97273584.00

